

Fondazione DARE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Sommario

1. Definizione di incarico, finalità e principi generali	2
2. Descrizione delle attività	2
2.1 Procedure di definizione dei fabbisogni, qualifica, selezione, approvazione e verifica finale	2
2.2 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico.....	6
3. Rinvio ed entrata in vigore	7

1. Definizione di incarico, finalità e principi generali

Il contratto di incarico professionale ricorre quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.

E' altresì prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non titolari di posizioni di lavoro autonomo o di impresa.

La Fondazione "DARE", di seguito denominata "FONDAZIONE", nell'ambito della legge, adotta il presente Regolamento, al fine di definire con proprio provvedimento criteri e modalità per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni alla Fondazione in relazione a fabbisogni cui non può far fronte con il personale strutturato all'interno del proprio organigramma, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Tutti gli incarichi del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta mediante stipulazione di apposito contratto mediante scrittura privata, anche nella forma di proposta ed accettazione.

2. Descrizione delle attività

2.1 Procedure di definizione dei fabbisogni, qualifica, selezione, approvazione e verifica finale

La presente procedura ha ad oggetto i criteri per il conferimento di incarichi esterni di consulenza e/o di collaborazione da parte della FONDAZIONE. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della FONDAZIONE.

I profili contrattuali di cui al presente punto sono attribuiti nelle forme dell'incarico professionale e dell'incarico di consulenza definiti come segue:

a) incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto ad un albo. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge (artt. 2222 e seguenti del CC.);

L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni avviene nel rispetto della disciplina normativa in materia di autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti pubblici.

b) incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in Albi professionali, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica sia titolare di posizione di lavoro autonomo (artt. 2222 e seguenti del CC.);

L'acquisizione di servizi che consistono in prestazioni professionali (servizi legali, di ricerca e sviluppo, di consulenza gestionale, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ecc.) avverrà in armonia con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), laddove applicabili.

A. Incarichi professionali e di consulenza per la realizzazione di progetti

A.1 – Definizione di “Fabbisogno”

La FONDAZIONE può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente nella FONDAZIONE.

In sede di pianificazione progettuale o in corso d'anno, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione (nel seguito “CdA”) le esigenze di ricorrere a consulenze professionali anche su eventuale suggerimento del Direttore Generale.

A.2 – Selezione dei prestatori d'opera

a) Selezione dall'Albo prestatori d'opera

Per consulenze di importo pari o superiore a 40.000€ e inferiore a € 140.000,00 la selezione avviene attingendo dall'Albo Prestatori d'opera costituito presso la FONDAZIONE e regolato da apposita procedura (Albo Prestatori d'opera) pubblicata sul sito web della FONDAZIONE, ovvero, nel caso in cui manchi la categoria professionale di riferimento nell'Albo Prestatori d'opera, viene utilizzata la procedura comparativa come disciplinata dal successivo punto c).

Individuate le professionalità necessarie e definito l'importo delle consulenze, il Responsabile della Procedura, nomina la Commissione di valutazione incaricata di valutare i CV presenti nell'Albo Prestatori d'opera ed attinenti alle categorie compatibili con il profilo individuato e fissa i criteri di valutazione ed i relativi punteggi. Se la selezione avviene mediante procedura comparativa, come disciplinata al successivo punto c), la Commissione di valutazione viene nominata entro il termine di scadenza di presentazione delle candidature previsto dall'avviso pubblico. Le Commissioni di valutazione possono essere integrate da esperti esterni qualora ciò si renda necessario per figure specialistiche. Il Responsabile della Procedura non fa parte della Commissione di valutazione.

La procedura per la selezione e per l'attribuzione dell'incarico dei prestatori d'opera avviene in conformità con quanto disposto dalla normativa ANAC L. 11/2016 e L. 400/1988 e del Codice dei contratti pubblici laddove applicabili (D.Lgs. 36/2023).

Viene pubblicato sul sito web della FONDAZIONE l'avvio del procedimento e l'esito dello stesso.

b) Procedura semplificata

Nel caso di consulenze di importo inferiore a 40.000 Euro, previa illustrazione dei contenuti del contratto e delle professionalità necessarie alla sua soddisfazione, si può procedere attraverso una procedura semplificata mediante affidamento diretto. Il Presidente del CdA, previa istruttoria, valuta la

necessità del fabbisogno oggetto del contratto di prestazione d'opera, la congruità economica del relativo compenso e autorizza l'affidamento.

c) Procedura comparativa

Per consulenze di importo pari o superiori a € 140.000,00, ovvero nel caso in cui manchi la categoria professionale di riferimento nell'Albo Prestatori d'opera, viene utilizzata la procedura comparativa.

Il Responsabile della Procedura richiede l'avvio della procedura tramite la compilazione di un'apposita scheda descrittiva del fabbisogno, nella quale si evince:

- l'effettiva esigenza che rende necessaria l'acquisizione della collaborazione;
- la natura della professionalità richiesta e la verifica dell'indisponibilità di tale figura tra il personale dipendente;
- la ragione del mancato utilizzo dell'Albo prestatori d'opera;
- la congruenza tra compiti affidati ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato.

Relativamente alla determinazione del compenso di riferimento, questo deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla FONDAZIONE. L'avvio della procedura comparativa di selezione di *curricula* avviene con la pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di un apposito invito (utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dal Responsabile della Procedura) a presentare la propria candidatura per l'incarico professionale, con allegato il *curriculum vitae*.

La chiamata di *curricula* deve riportare:

- a) definizione della tipologia di incarico e dell'oggetto medesimo;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) natura dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (ad es. modalità e periodicità del pagamento);
- f) indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile.

Nella medesima chiamata è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum. La chiamata deve inoltre precisare il termine di conclusione presumibile della procedura di selezione, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/*curricula*.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, di:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;

d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata formazione specialistica correlata al contenuto della prestazione richiesta.

L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della chiamata. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione della chiamata e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati.

La scelta del collaboratore esterno tramite valutazione comparata delle candidature e *curricula* pervenuti, avviene attraverso l'attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nelle singole chiamate, quali:

- a) qualificazione culturale e professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico (qualora richiesto nella chiamata);
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico

Un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile della Procedura o da un suo delegato, composta da almeno tre componenti procede all'esame delle candidature e dei *curricula* pervenuti, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti nella procedura comparativa, redigendo un verbale. Il Responsabile della Procedura non fa parte della Commissione di valutazione.

Coloro che si sono collocati, al termine della comparazione di candidature/*curricula*, nei primi cinque posti utili, compresi quelli collocatisi *ex aequo*, possono essere chiamati a un colloquio, se previsto nella chiamata, che deve essere verbalizzato. Al termine dei colloqui la Commissione individua il collaboratore esterno cui affidare l'incarico.

La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, entro un anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità e che rispondano ad analoghi presupposti.

Nel caso in cui a seguito di un avviso non pervenga nessuna candidatura si procede ad un prolungamento dei termini. Qualora questo non porti alla presentazione di nuove domande, la procedura si chiude con l'individuazione diretta del collaboratore senza pubblicazione di un ulteriore invito.

Il Responsabile della Procedura conferisce l'incarico professionale, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure, attraverso la stipula, in forma scritta, del contratto di lavoro autonomo.

Il risultato della selezione viene comunicato ai partecipanti ammessi al colloquio al domicilio e secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione e pubblicato – laddove già esistente - sul sito web istituzionale della FONDAZIONE per un periodo non inferiore a 20 giorni; compatibilmente con la vigente disciplina normativa in tema di tutela della riservatezza.

B. Consulenze ad elevata specializzazione

Qualora per ragioni di natura tecnica (complessità della prestazione e/o elevata specializzazione necessaria nell'espletamento della stessa) ovvero attinenti la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, si procederà all'individuazione diretta senza previa pubblicazione di un invito.

La scelta e le motivazioni di questa procedura rimane agli atti della FONDAZIONE. In ogni caso, viene richiesto un preventivo per l'esecuzione della prestazione. Qualora l'incarico sia di importo pari o superiori a € 140.000,00 si procede comunque con la procedura comparativa di cui al punto c) della lettera A.2 Selezione dei prestatori d'opera.

C. Consulenze assegnate in condizioni di urgenza

Nella misura strettamente necessaria, qualora l'urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non sia compatibile con i termini definiti dalle seguenti procedure, si procede con incarichi diretti a collaboratori. Le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non devono essere imputabili alla FONDAZIONE.

2.2 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Presidente del CdA eventualmente insieme al Responsabile della procedura, ove nominato, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. Accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, gli stessi possono richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero proporre di risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Presidente del CdA eventualmente insieme al Responsabile della procedura, ove nominato, potranno chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dal contratto, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico o di consegna di specifici prodotti. Nel caso in cui i servizi ricevuti siano conformi a quanto richiesto e stabilito da contratto, il Presidente del CdA o il Responsabile della Procedura hanno il compito di comunicare all'Amministrazione l'avvenuto ricevimento del servizio ai fini della registrazione in contabilità e del pagamento delle relative fatture.

Nel caso in cui il Presidente del CdA o il Responsabile della Procedura riscontrino carenze nel servizio fornito in termini di attività svolte, qualità del servizio, o altre difformità rispetto a quanto previsto da contratto, il Presidente ne informa il CdA e darà comunicazione al prestatore d'opera tramite lettera di disservizio.

3. Rinvio ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano altresì lo Statuto, gli altri Regolamenti e la vigente normativa nazionale.

Il presente Regolamento è adottato con delibera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la sua efficacia decorre dalla data in cui la suddetta è assunta.